

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-924 del 21/02/2018
Oggetto	Variante alla concessione n. 5255 del 06/05/2011 della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di uno scarico posto in sponda destra del Fiume Marecchia in località Padulli del Comune di Rimini. Procedimento RN09T0049. Richiedente: Comune di Rimini
Proposta	n. PDET-AMB-2018-976 del 21/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** Variante alla concessione n. 5255 del 06/05/2011 della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di uno scarico posto in sponda destra del Fiume Marecchia in località Padulli del Comune di Rimini.

Procedimento RN09T0049. Richiedente: Comune di Rimini

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

**VISTE** le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca ;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l’art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l’art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

**VISTA** la nota della Società HERA S.p.A. (prot. n. 127526 del 28/11/2016) registrata al protocollo di ARPAE PGRN/2016/8997 e la successiva comunicazione di ARPAE PGRN/2017/1342 con la quale si invitava la Società a relazionarsi con il Comune di Rimini per la presentazione di apposita istanza di concessione;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 5255 del 06/05/2011 con la quale è stata rilasciata al Comune di Rimini la concessione per l’occupazione dell’area demaniale situata in sponda destra del Fiume Marecchia nel Comune di Rimini catastalmente distinta al foglio n. 72 antistante il mappale n. 32, ora mappali n. 379-381, per una superficie complessiva di 1.575 m<sup>2</sup> ad uso “area di pertinenza del depuratore”;

**VISTA** l’istanza, corredata degli allegati tecnici, registrata al protocollo PGRN/2017/2061 in data 07/03/2017 con la quale la Dott.ssa Francesca Gabellini, in qualità di Responsabile dell’U.O. Espropriazioni e Affitti del Comune di Rimini (C.F. 00304260409), ha chiesto la variante alla concessione n. 5255/2011;

**VISTA** la nota dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. PC.2017.8995 del 24/02/2017 registrata al protocollo di ARPAE PGRN/2017/1748 in data 27/02/2017 la quale riporta: *“Con riferimento all’istanza allegata, con la quale Società HERA S.p.A. ha chiesto l’autorizzazione idraulica ad eseguire i lavori di ricollegamento di un tratto del collettore di scarico (22A-4881453-2322897) al fiume Marecchia, si rappresenta che da quanto riportato nell’elaborato grafico allegato all’istanza stessa i lavori comportano occupazione di area demaniale in ampliamento rispetto la concessione di cui alla D.D. 5255/2011. Tali lavorazioni, inoltre, comportano interferenza col sentiero storico naturalistico in concessione alla provincia di Rimini ...”*;

**PRESO ATTO CHE** l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 856 del 24/03/2017, trasmessa con nota prot. PC.2017.13854 del 27/03/2017 e registrata al protocollo ARPAE PGRN/2017/2803 in data 28/03/2017, ha rilasciato il Nulla-Osta Idraulico alla variante, ai sensi del comma 5 dell’art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13, indicando condizioni e prescrizioni particolari per l’esercizio della concessione;

**VISTO** il Nulla-Osta Idraulico nella parte in cui riporta:

- *“Atteso che i lavori rientrano all’interno di quelli previsti nel “Piano di salvaguardia balneazione Ottimizzato” di Rimini che prevede la dismissione del depuratore di Via Marecchiese nel comune di Rimini. I lavori previsti riguardano il collegamento al punto di scarico di emergenza esistente, sito in sponda destra del Fiume Marecchia, di una condotta di scarico d’emergenza”;*
- *“Preso Atto che, come indicato nella relazione tecnica allegata all’istanza a firma dell’Ing. Luca Migliori, i lavori consistono nella posa di uno scarico di emergenza, in ghisa DN 1200 della lunghezza di circa 30 mt attraversando il sentiero storico naturalistico esistente, e di un pozzetto delle dimensioni di mt. 3.1 X 3.1 X 4.05 da posizionarsi in area demaniale in sponda destra del F. Marecchia a fianco di un pozzetto esistente”;*

**VISTI:**

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 29/06/2009 che prevede di esentare dal canone l’occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all’art 143 del D.Lgs n. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
- l’art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015 in cui si stabilisce che *“Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”;*

**CONSIDERATO CHE:**

- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui sono subordinati l’utilizzo dell’area demaniale e la realizzazione delle opere, anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- con nota PGRN/2017/4618 del 23/05/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito in data 15/02/2018 (prot. PGRN/2018/1454 del 15/02/2018), debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente ha presentato l’attestazione di pagamento per l’importo di € 75,00, eseguito in data 13/04/2017 quale contributo forfettario alle spese d’istruttoria ai sensi dell’art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004, versate mediante giro fondo sulla contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna;

**DATO ATTO**, infine, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell’Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTA** ammissibile, sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la richiesta del Comune di Rimini di variante alla concessione n. 5255/2011 secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di assentire in favore del Comune di Rimini (C.F. 00304260409), con sede a Rimini in via Rosaspina n.7, la variante alla concessione già rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 5255 del 06/05/2011 relativa all'area demaniale sita in sponda destra del fiume Marecchia in località Padulli del Comune di Rimini, individuata catastalmente al foglio n. 72 antistante le particelle n. 379 e n. 381, interessata dai lavori di collegamento ad un punto di scarico di emergenza esistente di un'ulteriore condotta di scarico d'emergenza, lavori consistenti nella posa di un pozzetto delle dimensioni di mt. 3.10 X 3.10 X 4.05 da collocarsi a fianco di un pozzetto esistente. L'area demaniale oggetto di variante è individuata nell'elaborato grafico "Planimetria scarico" datato 18/11/2016, che costituisce allegato parte integrante del presente atto;
2. di confermare in ogni altra sua parte la concessione n. 5255 del 06/05/2011 e l'allegato disciplinare per quanto non oggetto di variante;
3. di assoggettare la presente variante di concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente;
4. di stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dalla data di adozione e avrà durata sino al 31/12/2029 (data di scadenza della concessione n. 5255/2011);
5. di stabilire che il Concessionario è, per la tipologia d'uso, esentato dal pagamento del canone. E' altresì esonerato dal versamento del deposito cauzionale essendo il Comune fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196;
6. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
7. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae;
9. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento. Una copia del presente atto viene trasmessa anche alla Provincia di Rimini per l'interferenza con la concessione rilasciata alla Provincia con determinazione dirigenziale n. 10291 del 17/08/2015;
10. di comunicare che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di ARPAE alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

Dott. Stefano Renato de Donato

*(documento firmato digitalmente a norma di legge)*

## **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

### **Unità Gestione Demanio Idrico**

#### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione n. 5255 del 06/05/2011 (adottata dalla Regione Emilia-Romagna) rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Comune di Rimini (C.F. 00304260409), in seguito indicato come "Concessionario".

Procedimento RN09T0049 (435/Marecchia).

#### **Articolo 1**

##### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il provvedimento ha ad oggetto la variante alla concessione già rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con determinazione n. 5255 del 06/05/2011 relativa all'area demaniale sita in sponda destra del fiume Marecchia in località Padulli del Comune di Rimini, individuata catastalmente al foglio n. 72 antistante le particelle n. 379 e 381, interessata dai lavori di collegamento ad un punto di scarico di emergenza esistente di una ulteriore condotta di scarico d'emergenza, lavori consistenti nella posa di un pozzetto delle dimensioni di mt. 3.10 X 3.10 X 4.05 da collocarsi a fianco di un pozzetto esistente. L'area demaniale oggetto di variante è individuata nell'elaborato grafico "Planimetria scarico" datato 18/11/2016, che costituisce allegato parte integrante del presente atto.

#### **Articolo 2**

##### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La variante alla concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione e avrà durata sino al 31/12/2029 (data di scadenza della concessione n. 5255/2011).

#### **Articolo 3**

##### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario è, per la tipologia d'uso, esentato dal pagamento del canone. E' altresì esonerato dal versamento del deposito cauzionale essendo il Comune fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge 31/12/2009 n. 196;
2. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

## **Articolo 4**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
6. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
7. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
8. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## **Articolo 5**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 6**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. la sub-concessione a terzi.

## **Articolo 7**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 8**

### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

#### **PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**

La realizzazione dei manufatti e/o opere è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 856 del 24/03/2017, di seguito riportate:

*a) l'autorizzazione all'esecuzione delle opere è rilasciata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

- 1) la durata del Nulla-Osta Idraulico è stabilita in 12 mesi dalla data dell'inizio dei lavori;*
- 2) dovrà essere nominato un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori;*
- 3) il Direttore dei Lavori dovrà comunicare con congruo anticipo al Servizio Area Romagna le date di inizio e di fine dei lavori;*

*4) tenuto conto che le lavorazioni interessano anche la sede del percorso storico naturalistico in concessione alla Provincia di Rimini, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione;*

*5) a lavori completati il Comune di Rimini dovrà farsi carico dell'onere della manutenzione delle opere realizzate;*

*b) il Comune di Rimini è direttamente responsabile delle opere in questione, sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati, ivi comprese le successive manutenzioni che si renderanno necessarie;*

*c) nessun onere potrà ricadere sull'amministrazione (autorità idraulica) in relazione ai lavori autorizzati;*

*d) è compito del Comune di Rimini presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*

*e) sono a carico del Comune di Rimini sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio Area Romagna e secondo le indicazioni che verranno impartite;*

*f) l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del Nulla-Osta Idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**